



**COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA**

N. 111 del 16.11.2017	Oggetto: Impegno di spesa per pagamento dei <i>Diritti di Rogito</i> al Segretario Comunale Dr. Francesca Barberi. Non necessita di CIG
--------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 02.12.2010 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica/Statistica, il Dr. Ciro SATTO;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2017 - 2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 55 del 12.04.2017 di approvazione del PEG e assegnazione dei capitoli di spesa ai Responsabili di Area;

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

CONSIDERATO che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di*

cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

RITENUTO per quanto sopra di impegnare le spettanze per i diritti di rogito introitati dal Comune di Porto Azzurro nel periodo dal 01.01.2017 al 30.09.2017 al Segretario comunale dott. Francesca Barberi Frandanisa nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

RILEVATO che nel Comune di Porto Azzurro, ove Segretario Comunale presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata si precisa che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Porto Azzurro, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, sarà liquidato fino alla misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

ACCERTATO che nel periodo che qui si rileva, sono stati incassati € 1.718,48 per diritti di rogito, come da prospetto agli atti;

CONSIDERATO che in esecuzione dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e della determinazione AVCP n. 04 del 07 luglio 2011 i pagamenti di cui al presente provvedimento non sono soggetti all'acquisizione di CIG poiché sono eseguiti tramite conto corrente dedicato, idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014;

VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di €. 2.273,55 per il pagamento dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale e oneri, per i contratti rogati per conto del Comune di Porto Azzurro nel 1° 2° e 3° trimestre 2017;

DI ASSUMERE, a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Intervento	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Dr. Francesca Barberi Frandanisa CPDEL IRAP	1010102999	10100310/0	Diritti di rogito	€. 1.718,48 €. 409,00 €. 146,07

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio informatico comunale visualizzabile sul sito web istituzione dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa – Dr. **Ciro SATTO**.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Ciro SATTO

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1403 del 28/11/2017 di €. 1.718,48 Segretario Comunale
Impegno n. 1404 del 28/11/2017 di €. 409,00 CPTEL
Impegno n. 1405 del 28/11/2017 di €. 146,07 IRAP

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, e 49 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 28/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni